

# Aggiornamento Normativo

N. 51 / 2015

del 6 febbraio 2015

- 1 POTERE SANZIONATORIO DELLA BCE: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO 2015/159**
- 2 VIGILANZA BANCARIA E RISCHIO DI CREDITO: IL COMITATO DI BASILEA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SULLA MISURAZIONE DELLA PERDITA ATTESA SU CREDITI**
- 3 MARKET ABUSE REGULATION: L'ESMA PUBBLICA UN TECHNICAL ADVICE**
- 4 EMIR: ESMA PUBBLICA UN FEEDBACK STATEMENT CONCERNENTE L'OBBLIGO DI COMPENSAZIONE PER NON-DELIVERABLE FOREIGN-EXCHANGE FORWARDS (NDF)**
- 5 UTILIZZO DELLE VALUTE VIRTUALI: PUBBLICATO UN COMUNICATO DELL'UIF**
- 6 OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI E MODALITÀ DI QUOTAZIONE: MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA**
- 7 IVASS: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO 1/2013**



## **1 POTERE SANZIONATORIO DELLA BCE: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO 2015/159**

In data 3 Febbraio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio del 27 gennaio 2015 che modifica il Regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca Centrale Europea di irrogare sanzioni.

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

## **2 VIGILANZA BANCARIA E RISCHIO DI CREDITO: IL COMITATO DI BASILEA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SULLA MISURAZIONE DELLA PERDITA ATTESA SU CREDITI**

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha posto in consultazione il documento "Guidance on accounting for expected credit losses", che si fonda sull'adozione di 11 principi fondamentali relativi ai requisiti di vigilanza necessari per una corretta gestione del rischio di credito ed all'implementazione di un modello contabile adeguato per il calcolo della perdita attesa su crediti (ECL).

Il documento, una volta finalizzato, è destinato a sostituire le Linee Guida prudenziali, formulate dal Comitato di Basilea nel giugno 2006, in relazione alla corretta valutazione del rischio di credito e dei prestiti, il quale analizza come i dati ed i processi comuni in materia di prestiti possano essere impiegati:

- i) nella valutazione del rischio creditizio;
- ii) nella rilevazione del deterioramento dei crediti;
- iii) nella determinazione dei requisiti patrimoniali.

Il Comitato rileva l'importanza di predisporre un quadro di valutazione e misurazione delle ECL che prenda in considerazione fattori macroeconomici, mantenendo comunque intatte le differenze tra le diverse giurisdizioni.

La scadenza per l'invio dei commenti è fissata al 30 aprile 2015.



### 3 MARKET ABUSE REGULATION: L'ESMA PUBBLICA UN TECHNICAL ADVICE

In data 3 febbraio 2015 l'ESMA ha pubblicato il proprio *Technical Advice* relativo al Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation* – MAR) avente ad oggetto i possibili atti delegati in materia di *market abuse*, e che fa seguito ad una specifica richiesta dalla Commissione Europea.

Nello specifico, il *Technical Advice*:

- fornisce esempi di pratiche che potrebbero qualificarsi come condotte manipolative del mercato e propone ulteriori indicatori di manipolazione del mercato;
- suggerisce alcune soglie minime al di sotto delle quali i partecipanti al mercato delle quote di emissione sono esentati dagli obblighi di comunicazione relativi alle quote di emissioni da essi detenute in relazione alla proprie attività;
- suggerisce le modalità per individuare l'autorità competente cui dovranno essere notificati gli eventuali ritardi intervenuti nella comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 17, (4) e (5) del MAR;
- fornisce chiarimenti sugli obblighi di informativa rafforzati previsti per le transazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
- propone alcune procedure e modalità volte ad assicurare l'adozione di apposite infrastrutture per le segnalazioni di violazioni effettive o potenziali alle autorità competenti.

L'ESMA invierà il *Technical Advice* alla Commissione Europea, la quale potrà tenerlo in considerazione ai fini della stesura degli *Implementig Standards* relativi al MAR.

L'ESMA dovrebbe pubblicare i propri *Regulatory Technical Standards* relativi al MAR entro luglio 2015.

### 4 EMIR: ESMA PUBBLICA UN FEEDBACK STATEMENT CONCERNENTE L'OBBLIGO DI COMPENSAZIONE PER NON-DELIVERABLE FOREIGN-EXCHANGE FORWARDS (NDF).

In data 4 febbraio 2015 l'ESMA ha pubblicato un "*feedback statement*", inerente la consultazione dalla stessa avviata il 1° ottobre 2014 sull'obbligo di compensazione per *non-deliverable foreign-exchange forwards* (NDF), contenente la sintesi dei commenti ricevuti in sede di consultazione.



Sulla base dei commenti ricevuti, l'ESMA, in questa fase, non ha intenzione di proporre la previsione di obblighi di compensazione per le classi NDF, in quanto ritiene che sia necessario più tempo per esaminare i temi sollevati nel corso della consultazione.

Questa decisione non pregiudica, tuttavia, la possibilità per l'ESMA di proporre, in un secondo momento, un obbligo di compensazione sulle classi NDF, al fine di tener conto degli sviluppi di mercato.

## **5 UTILIZZO DELLE VALUTE VIRTUALI: PUBBLICATO UN COMUNICATO DELL'UIF**

In data 30 gennaio 2015 l'Unità di informazione Finanziaria ("UIF") ha pubblicato un comunicato sull'utilizzo anomalo delle valute virtuali, a fronte di alcune segnalazioni pervenute, nel corso del 2014, da parte di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, in relazione ad acquisti o vendite ritenuti "opachi" in ragione del profilo soggettivo del cliente, della natura delle controparti (spesso estere), ovvero delle modalità di realizzazione delle operazioni.

Il Comunicato stabilisce che, per prevenire l'utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i destinatari del D.Lgs. 231/2007 sono tenuti ad individuare le operatività connesse con valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto. Le operazioni sospette dovranno essere segnalate tempestivamente all'Unità di Informazione Finanziaria, specificando il fenomeno stesso.

Nella stessa data, Banca d'Italia ha pubblicato nel Bollettino di Vigilanza una Comunicazione con cui invita gli intermediari ad osservare quanto stabilito dall'EBA, in un parere del 2014, in merito alle valute virtuali ed ai numerosi profili di rischio derivanti dall'utilizzo o dalla detenzione delle stesse. In particolare, l'EBA evidenzia la necessità di definire un quadro normativo armonizzato, mentre Banca d'Italia si riserva di assumere o proporre misure specifiche di carattere prudenziale.

## **6 OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI E MODALITÀ DI QUOTAZIONE: MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA**

Con avviso n. 1481 del 2 febbraio 2015, Borsa Italiana ha comunicato le modifiche alle Istruzioni del Regolamento dei Mercati, con riferimento agli obblighi informativi degli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus.



In particolare, per gli OICR aperti diversi dagli ETF è stato specificato il calendario in base al quale vengono calcolati i giorni al fine della liquidazione degli strumenti suddetti.

Le modifiche riguardano, inoltre:

- i sistemi di compensazione e garanzia ed termini di liquidazione; e
- gli interventi straordinari di Borsa Italiana sui contratti conclusi nel segmento OICR aperti.

Le modifiche alle Istruzioni del Regolamento dei Mercati entreranno in vigore a partire dal 16 febbraio 2015.

#### **7 IVASS: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO 1/2013**

In data 2 febbraio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 il Provvedimento IVASS n. 28 del 27 gennaio 2015 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 1 dell'8 ottobre 2013, riguardante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le modifiche sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Provvedimento si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.